

ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 12

Trattato nella riunione tenuta il 29 gennaio 2018

Oggetto: Protocollo di intesa per la valorizzazione della Val di Tovel-
 affidamento di incarico all'Arch. Maria Theresia Pernter per
 la redazione del Piano della mobilità.

PRESIDENTE

X	Masè Joseph
---	-------------

EFFETTIVI**SUPPLENTI**

Pezzi Ivano	X	Leonardi Roberto	
Bottamedi Alex		Donini Fulvio	
Bressi Floro	X	Litterini Maurizio	
Bugna Alberto		Bonazza Gianluigi	X
Donati Ruben	X	Rigotti Federica	
Masè Matteò	X	Caola Maurizio	
Bolza Sergio		Giovanella Aldo	
Motter Matteo	X	Collini Riccardo	
Concini Gloria	X	Tolve Graziano	
Cattani Fausto	X	Ferrazza Massimo	
Simoni Bruno	X	Bertelli Luigi	
Lazzaroni Andrea	X	Ravelli Giuliano	

ASSITONO ALLA SEDUTA

Ferrari Claudio		Sottovia Lucio	X
Zanin Maurizio		Antolini Giacomo	X
Turella Angiola		Marzliak Matteo	

ASSENTI GIUSTIFICATI**ASSENTI INGIUSTIFICATI**

Bottamedi Alex	
Bolza Sergio	

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Ente Parco Naturale
 Adamello Brenta dott. Cristiano Trotter.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- premessato che con determinazione del direttore n. 144, di data 26 luglio 2010, l'Ente Parco ha affidato alla dott. arch. Maria Theresia Pernter, con Studio tecnico in Trodena (BZ), un incarico per la stesura del progetto di mobilità sostenibile della Val di Tovel, ed in particolare un primo stralcio dello stesso dedicato alla analisi di fatto e alla redazione della carta strategica;
- atteso che tale incarico discendeva dalla opportunità di definire un nuovo sistema di accesso e di regolazione dei flussi veicolari, oltreché della sosta, nella Valle e sulla direttrice stradale di accesso, anche in relazione all'allora prevista realizzazione di una nuova Casa del Parco nell'abitato di Tuenno, denominata Casa Grandi;
- rilevato che lo studio si è quindi compiuto nella redazione della sola carta strategica, in quanto successive scelte della Amministrazione hanno portato alla rinuncia alla realizzazione del nuovo centro visitatori;
- premessato che la Val di Tovel, tuttavia, nel successivo periodo 2011-2017, è stata interessata da un crescente interesse di visita da parte degli utenti e dei fruitori del territorio dell'area protetta, rilevandosi in particolare nel corso della stagione estiva ed autunnale 2017, un importante incremento degli accessi e delle presenze in tal senso, che ha messo a dura prova la tenuta dell'attuale sistema di regolazione del traffico, delle soste e del servizio di mobilità alternativa;
- dato atto che in tale contesto, nel mese di ottobre 2017, la Amministrazione dell'Ente Parco, insieme con la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Ville d'Anaunia (competente per territorio), ha sottoscritto uno specifico *Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel*, che costituisce uno strumento sia finanziario sia di programma, avente per obiettivo principale "... un rilancio territoriale, economico e turistico dell'area protetta della Val di Tovel, ... che individua possibili azioni di intervento e un complesso di interventi di valorizzazione della Valle";
- atteso in particolare, che è obiettivo condiviso dagli enti sottoscrittori del Protocollo appena sopra citato in premesse, pervenire alla realizzazione di una serie di interventi sostanzialmente infrastrutturali, attraverso l'ottenimento dei seguenti obiettivi generali:
 - miglioramento e riqualificazione delle strutture e dei servizi destinati alla gestione logistica ed alla promozione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali della valle con attività di informazione, visita, accompagnamento ed educazione;
 - valorizzazione dei percorsi e della segnaletica direzionale, di quella di allestimento dei contenuti didattici dei percorsi oltre che di illustrazione dei sistemi di gestione e indicazione delle strutture ricettive e dei servizi;
 - razionalizzazione degli accessi e dell'organizzazione gestionale dei flussi veicolari abbinati ai servizi di mobilità sostenibile collettiva per la visita della valle;

- precisato, sotto tale ultimo aspetto, che la Scheda di intervento n. 4 allegata al Protocollo di Intesa specifica i contenuti e le modalità per la definizione del Nuovo piano di gestione della mobilità;
- Rilevato pertanto, sulla scorta di quanto fin qui illustrato, che l'Ente Parco intende ora procedere alla attivazione delle iniziative programmatiche e di intervento descritte, in particolare avvalendosi del supporto di professionalità per la redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità citato;
- precisato che nell'ambito della iniziativa della quale si tratta si rende indispensabile avvalersi di una specifica collaborazione esterna, sulla scorta anche dell'esito negativo di una verifica effettuata dalla Direzione relativamente alla presenza nell'ambito della Amministrazione di figure professionali in possesso di adeguata professionalità e preparazione specifica nelle materie di interesse;
- precisato altresì che l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione, è consentito, ai sensi del capo I bis della legge provinciale n. 23 del 1990:
 - quando non ha ad oggetto l'esercizio di funzioni pubbliche, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5);
 - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e, cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per l'impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies).
- valutata pertanto l'opportunità di affidare un incarico di consulenza ad un soggetto esterno all'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I bis della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e ss. mm. ed in particolare ai sensi dell'articolo 39 sexies comma 2 della predetta Legge Provinciale n. 23/90;
- visto in particolare l'articolo 39 octies, comma 3, lettere a) e b) del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nonché le relative istruzioni operative contenute nel paragrafo F), punto 1 della Circolare del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali della Provincia autonoma di Trento, di data 5 novembre 2008 - da ultimo aggiornate con Circolare di data 27 gennaio 2016 e Circolare di data 17 marzo 2016;
- atteso dunque che, essendo richiesto un contenuto di elevata professionalità per lo svolgimento delle attività descritte nelle precedenti premesse, e non essendo tali competenze oggi disponibili all'interno dell'Amministrazione, la scelta di

affidare a tale scopo un incarico di consulenza scientifica ad un soggetto esterno all'Amministrazione risulta pienamente coerente con i requisiti richiesti ex articolo 39 quinquies, comma 1, lettere a), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- rilevato che, a seguito di indagine informale riguardante le competenze di professionisti del settore di interesse per l'incarico del quale si tratta, è scaturito che la stessa dott. arch. Maria Theresia Pernter, con Studio tecnico in Trodena (BZ), Via Segheria 8, c.f. PRNMTH58T48L444I, P. IVA 01249240217, svolge da tempo attività nel settore della pianificazione e della programmazione di sistemi di mobilità pubblica sostenibile, di competenza di enti pubblici, come si rileva dal relativo curriculum vitae acquisito dalle Strutture dell'Ente Parco, e che pertanto ella si configura come un soggetto dotato di comprovata esperienza e competenza tecnica, al fine di assicurare una corretta attuazione degli interventi e delle attività elencate più sopra in premesse;
- precisato in particolare che i contenuti dell'incarico da affidare per la redazione della proposta di Piano della mobilità sostenibile della Val di Tovel, che si sviluppino in due fasi temporali e di contenuto, connesse ma distinte, sono i seguenti:
 - Fase 1 – Definizione di un piano sperimentale della mobilità per l'anno 2018:
 - verifica della carta strategica predisposta nel 2010
 - analisi dei dati disponibili nel periodo 2011-2017 inerenti la gestione della mobilità complessiva nell'area della Val di Tovel
 - analisi delle criticità riscontrate nel corso del 2017
 - supporto consulenziale alla definizione di una proposta di regolamentazione sperimentale degli accessi e delle soste nell'area della Val di Tovel e del servizio connesso di mobilità alternativa per l'anno 2018.
 - Fase 2 – Studio e redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel:
 - analisi dei risultati gestionali del sistema sperimentale adottato nel corso del 2018
 - analisi dei contenuti e delle finalità definite dal Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel, con particolare riferimento alle interconnessioni di contesto tra problematiche della mobilità (Scheda n. 4) e gli altri interventi previsti
 - redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel.
- Prestazioni generali:
 - partecipazione ad incontri preparatori ed operativi con la Amministrazione scrivente e con il Comune di Ville d'Anaunia inerenti l'oggetto della consulenza (in numero presunto di 5);
- atteso che con nota prot. n. 175, di data 17 gennaio 2018 si è provveduto a richiedere alla dott. Maria Theresia Pernter un preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico di prestazione professionale appena sopra specificato in premesse, dettagliando le attività richieste per l'espletamento dell'incarico;
- dato atto che la dott. Maria Theresia Pernter, con propria nota di data 24 gennaio 2018, acquisita con protocollo in entrata n. 253, ha inviato il proprio preventivo di spesa, che evidenzia un corrispettivo complessivo proposto in €

11.200,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali per IVA, e che lo stesso appare pienamente congruo, sia sotto il profilo degli importi proposti sia rispetto alla tipologia di prestazione richiesta, e coerente con i presupposti di cui all'articolo 39 quinquies comma 1, lettere a) della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- precisato in tal senso che la prestazione viene determinata a vacazione, per un numero complessivo di 224 ore lavorative, per le quali si definisce un corrispettivo orario pari ad € 50,00.=;

- atteso in particolare, in relazione al disposto normativo citato, che:

- le prestazioni dedotte sono riconducibili ad attività di consulenza professionale (articolo 39 sexies);
- l'incarico è affidato in via fiduciaria a professionista esterno (articolo 39 septies);
- il professionista non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità alla accettazione dell'incarico (articolo 39 novies) come risultante da dichiarazione espressa di insussistenza di cause impeditive allo svolgimento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente;
- la proposta di corrispettivo è quantificata a vacazione in via discrezionale, secondo la applicazione di standard usualmente applicati nel settore di interesse, del tutto congruo in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;

- atteso inoltre, in relazione alle direttive provinciali in materia di contenimento della spesa corrente e di adozione di spese discrezionali, approvate per l'esercizio 2018, che l'incarico in oggetto assume carattere di istituzionalità e di necessità, ed inoltre che la spesa inerente il medesimo è completamente coperta da apposita assegnazione provinciale di risorse a ciò destinate, e pertanto escluso dal novero delle spese assoggettate a limite di impegno annuo complessivo;

- atteso che gli Uffici dell'Ente Parco hanno quindi provveduto alla redazione di uno schema di contratto, nel testo allegato al presente provvedimento, con il quale si stabiliscono l'oggetto e le finalità dell'incarico, le sue forme, le modalità attuative e la sua durata;

- esaminato lo schema di atto negoziale sopra illustrato, e ritenuto degno di approvazione;

- ritenuto quindi di procedere alla stipula di un contratto per prestazioni professionali di consulenza con la dott. Maria Theresia Pernter, nei termini sopra descritti;

- visto il Piano delle Attività 2018-2020 dell'Ente Parco, il quale prevede l'effettuazione della attività sopra descritta;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1617, di data 5 ottobre 2017, recante "Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Parco naturale provinciale Adamello Brenta ed il Comune di Ville d'Anaunia concernente la valorizzazione della Val di Tovel";

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed in particolare l'art. 39 quater del Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- visto il regolamento di attuazione della l.p. 23 del 1990, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco", ed in particolare l'articolo 14 dello stesso;
- visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da ultimo emanato in materia "antimafia", per il disposto del quale l'affidamento dell'incarico in oggetto non è soggetto ad alcun tipo di preventivo accertamento, in relazione al valore del medesimo;
- vista inoltre la legge 13 agosto 2010 n. 136, la quale detta norme specifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visti l'art. 2, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'art. 15 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 della Provincia autonoma di Trento, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti provinciali;
- visto l'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2018, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;
- visto l'allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciata dal Direttore dell'Ufficio amministrativo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di affidare, per quanto in premesse espresso e motivato, e per le finalità più opportunamente ivi specificate, alla dott. arch. Maria Theresia Pernter, con Studio tecnico in Trodena (BZ), Via Segheria 8, c.f. PRNMTH58T48L444I, P. IVA 01249240217, un incarico professionale specifico di consulenza, inerente la redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità sostenibile della Val di

Tovel, nell'ambito del finanziamento acquisito dall'Ente Parco e a carico della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Ville d'Anaunia, in forza del *Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel*, avente per oggetto le seguenti prestazioni:

Fase 1 - Definizione di un piano sperimentale della mobilità per l'anno 2018:

- verifica della carta strategica predisposta nel 2010
- analisi dei dati disponibili nel periodo 2011-2017 inerenti la gestione della mobilità complessiva nell'area della Val di Tovel
- analisi delle criticità riscontrate nel corso del 2017
- supporto consulenziale alla definizione di una proposta di regolamentazione sperimentale degli accessi e delle soste nell'area della Val di Tovel e del servizio connesso di mobilità alternativa per l'anno 2018.

Fase 2 - Studio e redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel:

- analisi dei risultati gestionali del sistema sperimentale adottato nel corso del 2018
- analisi dei contenuti e delle finalità definite dal Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel, con particolare riferimento alle interconnessioni di contesto tra problematiche della mobilità (Scheda n. 4) e gli altri interventi previsti
- redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel.

Prestazioni generali:

- partecipazione ad incontri preparatori ed operativi con la Amministrazione scrivente e con il Comune di Ville d'Anaunia inerenti l'oggetto della consulenza (in numero presunto di 5);

2. di approvare, per i fini di cui al punto 1 del dispositivo, lo schema di contratto di incarico, nel testo predisposto dagli uffici e allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che si provvederà alla formalizzazione dell'incarico di cui al punto 1 del dispositivo mediante sottoscrizione definitiva dell'atto di incarico di cui al punto 2 del dispositivo;
4. di specificare che l'incarico è affidato secondo quanto previsto dal capo I bis della L.p. n. 23 del 1990 e delle disposizioni attuative di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e al "Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della L.P. 23/1990";
5. di stabilire che l'incarico sarà svolto principalmente in due fasi distinte, la prima entro il mese di aprile 2018 e la seconda entro il 31 dicembre 2018;
6. di riconoscere alla dott. Maria Theresia Pernter, per le prestazioni professionali sopra riportate, il corrispettivo complessivo di € 11.200,00, al netto di contributo previdenziale al 4% ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 14.210,56, comprensivo anche delle eventuali spese connesse con la effettuazione dell'incarico;
7. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, determinabile in complessivi € 14.210,56, con imputazione al capitolo 2650 del Bilancio

gestionale, esercizio 2018, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

8. di dare atto che la certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 non è richiesta, in conformità a quanto disposto dal d. P. R. 3 giugno 1998, n. 252, per erogazioni il cui valore complessivo non superi euro 154.937,07.=;

9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso a favore della dott. Maria Theresia Pernter, con le modalità stabilite nella convenzione di incarico, su presentazione di idonea documentazione fiscale.


Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Trotter



IL PRESIDENTE
Avv. Joseph Masè



ST/CT/ad

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Esercizio finanziario 2018

visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
<u>2650</u>	<u>2018</u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA



dotto Cristiano Trotter

ENTE PARCO
"ADAMELLO BRENTA"
Provincia autonoma di Trento

REP:

CIG:

CUP:

CONTRATTO

per il conferimento di un incarico di consulenza tecnico-professionale per la redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità sostenibile della Val di Tovel, nell'ambito del finanziamento acquisito dall'Ente Parco e a carico della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Ville d'Anaunia, in forza del *Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel*.

Tra i Signori:

- dott. Cristiano Trotter, nato a Mezzano (TN) il 27 novembre 1964 e domiciliato per la carica in Strembo presso la Sede dell'Ente Parco "Adamello Brenta" Via Nazionale 24, codice fiscale 95006040224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore,
- dott. arch. Maria Theresia Pernter, nata a Trodena (BZ) il 08.12.1958, con Studio tecnico in Trodena (BZ), Via Segheria 8, c.f. PRNMTH58T48L444I, P. IVA 01249240217, libero professionista esercitante la professione di architetto

in conformità di quanto previsto:

- dal Piano delle Attività dell'Ente Parco per il triennio 2018-2020,
- dalla deliberazione della Giunta esecutiva n. _____, di data _____, che prevede la stipulazione del presente atto,

- vista la Legge 17 gennaio 1994, n. 47 nonché il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in materia di normativa antimafia, per il disposto del quale la stipulazione del presente contratto non è soggetta a preventiva acquisizione di certificazione della Prefettura competente;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. In attuazione del Piano delle Attività dell'Ente Parco Adamello Brenta (di seguito: Ente Parco) per il 2017-2020 e nell'ambito del finanziamento acquisito dall'Ente Parco e a carico della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Ville d'Anaunia, in forza del *Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel*, l'Ente Parco come sopra rappresentato, affida alla dott. Maria Theresia Pernter, di seguito denominata "Professionista", che accetta, un incarico di consulenza avente natura professionale e rientrante nelle prestazioni di cui all'attività abituale dello stesso, avente per oggetto le seguenti prestazioni specifiche:

Fase 1 - Definizione di un piano sperimentale della mobilità per l'anno 2018:

- verifica della carta strategica predisposta nel 2010
- analisi dei dati disponibili nel periodo 2011-2017 inerenti la gestione della mobilità complessiva nell'area della Val di Tovel
- analisi delle criticità riscontrate nel corso del 2017
- supporto consulenziale alla definizione di una proposta di regolamentazione sperimentale degli accessi e delle soste nell'area della Val di Tovel e del servizio connesso di mobilità alternativa per l'anno 2018.

Fase 2 - Studio e redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel:

- analisi dei risultati gestionali del sistema sperimentale adottato nel corso del 2018
- analisi dei contenuti e delle finalità definite dal Protocollo di Intesa per la valorizzazione della Val di Tovel, con particolare riferimento alle interconnessioni di contesto tra problematiche della mobilità (Scheda n. 4) e gli altri interventi previsti
- redazione del nuovo Piano di gestione della mobilità della Val di Tovel.

Prestazioni generali:

- partecipazione ad incontri preparatori ed operativi con la Amministrazione scrivente e con il Comune di Ville d'Anaunia inerenti l'oggetto della consulenza (in numero presunto di 5).

2. L'oggetto dell'incarico, di cui al comma precedente, nonché il contenuto dell'offerta della Professionista di data 24 gennaio 2018 - che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Direttore dell'Ente Parco e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ART. 2

1. Nell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1, la Professionista dovrà adeguare le elaborazioni e le analisi da sviluppare a quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, il Parco naturale provinciale Adamello Brenta ed il Comune di Ville d'Anaunia concernente la valorizzazione della Val di Tovel, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1617, di data 5 ottobre 2017.

ART. 3

1. L'Ente Parco sarà costantemente informato sullo svolgimento delle prestazioni professionali esercitate e potrà fornire opportune direttive in merito.
2. La Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere del Direttore dell'Ente Parco, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'incarico oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposte in offerta.
3. Per l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione, la Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
4. La Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva degli elaborati prodotti in forza dell'incarico, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Ente Parco intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. La Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

ART. 4

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere completate in due fasi distinte, la prima entro il mese di aprile 2018 e la seconda entro il 31 dicembre 2018.
2. Per motivi validi e giustificati, l'Ente Parco, con nota del Direttore, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dalla Professionista allo stesso Ente, prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

ART. 5

1. L'ammontare del compenso dovuto dall'Ente Parco alla Professionista, per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, è calcolato a vacazione ed è pari a Euro 11.200,00.=, di cui al preventivo di data 24 gennaio 2018, al netto di oneri previdenziali e fiscali, da determinarsi nella misura di Legge, allegato alla presente convenzione.
2. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dall'Ente Parco al Professionista, previa emissione di fattura, in due soluzioni, corrispondenti alle corrispondenti Fasi di espletamento delle prestazioni professionali richieste, a saldo dell'onorario ad avvenuta approvazione degli elaborati prodotti, anche solo dal punto di vista tecnico, ad avvenuta verifica da parte della Amministrazione della correttezza della prestazione mediante attestazione del Direttore.
3. Al fine della corresponsione dei pagamenti la Professionista è autorizzato a emettere la relativa fattura ad avvenuta emissione della correttezza della prestazione da parte del Direttore dell'Ente Parco.

4. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente Parco della fattura emessa dalla Professionista. I termini di pagamento sono sospesi dalla data di richiesta del DURC fino alla sua acquisizione.

5. Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 giorni, non per colpa della Professionista, la stessa è fin d'ora autorizzata ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua Servizio di tesoreria dell'Ente Parco, presentando la fattura vistata dal Direttore. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell'Ente Parco.

6. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali della Professionista o gravi deficienze negli elaborati presentati, comunicati alla medesima Professionista mediante nota del Direttore.

ART. 6

1. La Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il codice CIG del presente contratto è: .

ART. 7

1. La Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Ente Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine la Professionista dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Professionista, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Professionista, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. La stipulazione del contratto da parte del consulente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di incarichi, delle norme che regolano il presente incarico, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'incarico.

6. La stipulazione del contratto da parte del consulente equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'incarico

ART. 8

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Professionista, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

4. L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.

ART. 9

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
i dati forniti dalla Professionista verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse della Professionista;

titolare del trattamento è l'Ente Parco;

responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco;

in ogni momento la Professionista potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 10

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il consulente, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente schema, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

ART. 11

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico della Professionista, mentre l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'Ente Parco quale destinataria della prestazione.

2. Con la sottoscrizione del presente atto la Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto che riguarda prestazione di servizi soggetta all'IVA.

Formato in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Strembo, _____

ENTE PARCO
"ADAMELLO - BRENTA"
IL DIRETTORE
dott. Cristiano Trotter

IL PROFESSIONISTA
dott. arch. Maria Theresia Pernter

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Strembo, _____

IL PROFESSIONISTA
dott. arch. Maria Theresia Pernter

Parte integrante della deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 della Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2018.

Il Segretario
dott. Cristiano Trotter



Il Presidente
avv. Josph Masè